

The background of the entire page is a scenic mountain landscape. It features a paved hiking path that winds through a valley. The valley is filled with dense evergreen forests. In the distance, there are rugged, rocky mountains with patches of snow. The sky is bright blue with scattered white clouds. The overall scene is bright and clear, suggesting a sunny day.

**IFRS ACCOUNTING STANDARDS
UPDATE
3 | 2026**

**Modifiche alla classificazione e valutazione degli
strumenti finanziari
(In vigore il 1° gennaio 2026): Reminders ed effetti pratici**

CONTENUTI

1 Premessa

2 Eliminazione contabile delle passività finanziarie

3 Classificazione delle attività finanziarie – termini contrattuali che modificano la tempistica o l'ammontare dei flussi finanziari contrattuali

4 Classificazione delle attività finanziarie – attività finanziarie con caratteristiche senza rivalsa (*non-recourse*)

5 Classificazione delle attività finanziarie – investimenti in strumenti legati contrattualmente

6 Informativa

7 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Premessa

Nel 2022 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha svolto una *post-implementation review* (PIR) delle disposizioni di classificazione e valutazione di cui all'IFRS 9 *Strumenti finanziari* e delle connesse disposizioni di cui all'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative*. Dopo aver analizzato le risposte ricevute, lo IASB ha concluso che, in generale, le entità sono in grado di applicare in modo coerente le disposizioni di classificazione e valutazione dell'IFRS 9; tuttavia, si rendevano necessari chiarimenti su alcuni aspetti per migliorare la comprensibilità di tali disposizioni.

Nel settembre 2021 l'IFRS Interpretations Committee (il Comitato) ha emesso una *Tentative Agenda Decision* (TAD) che rispondeva a una richiesta riguardante la rilevazione di disponibilità liquide ricevute tramite un sistema di trasferimento elettronico come regolamento di un'attività finanziaria. Sono state sollevate alcune preoccupazioni circa le possibili implicazioni della TAD, anzitutto per quanto riguarda il regolamento delle passività finanziarie. Prendendo atto di queste preoccupazioni, lo IASB ha deciso di proporre modifiche alle disposizioni dell'IFRS 9.

Nel marzo 2023 lo IASB ha proposto modifiche di portata limitata all'IFRS 9 e all'IFRS 7 che affrontano i due aspetti di cui sopra, ossia aree che necessitano di chiarimenti, come identificate sulle base delle risposte alla PIR, e preoccupazioni sollevate rispetto alla TAD sulla rilevazione di disponibilità liquide ricevute tramite un sistema di trasferimento elettronico come regolamento di un'attività finanziaria.

STATUS

Definitivo

ENTRATA IN VIGORE

Esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva.

IMPATTO CONTABILE

Le Modifiche chiariscono:

- ▶ le disposizioni relative alla data di rilevazione ed eliminazione contabile di attività e passività finanziarie, eccezion fatta per l'eliminazione contabile di passività finanziarie regolate a mezzo di trasferimento elettronico
- ▶ le disposizioni relative alla valutazione delle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie, con ulteriori linee guida sulla valutazione di caratteristiche contingenti
- ▶ caratteristiche di prestiti senza rivalsa (*non-recourse*) e strumenti legati contrattualmente.

Le Modifiche introducono poi ulteriori obblighi d'informativa per strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVOCI) e per strumenti finanziari con caratteristiche contingenti.

Dopo l'analisi delle risposte all'Exposure Draft e ulteriori deliberazioni, il 30 maggio 2024 lo IASB ha emesso *Modifiche alla classificazione e valutazione degli strumenti finanziari – Modifiche a IFRS 9 e IFRS 7* (le Modifiche). Le Modifiche e altri documenti connessi sono disponibili sulla [pagina del progetto](#) del sito della IFRS Foundation.

La presente pubblicazione include diverse FAQ sugli effetti pratici delle Modifiche.

Le Modifiche riguardano le seguenti aree:

MODIFICHE RELATIVE A:	
1	Eliminazione contabile di passività finanziarie regolate tramite trasferimenti elettronici
2	Classificazione delle attività finanziarie
	Elementi di interesse in un contratto base di concessione del credito
	Termini contrattuali che modificano la tempistica o l'ammontare dei flussi finanziari contrattuali
	Attività finanziarie con caratteristiche di non rivalsa (<i>non-recourse</i>)
	Investimenti in strumenti legati contrattualmente
3	Informativa
	Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
	Termini contrattuali che potrebbero modificare la tempistica o l'ammontare dei flussi finanziari contrattuali

Con riguardo principalmente ad attività finanziarie con caratteristiche ESG-linked.

Eliminazione contabile delle passività finanziarie

Qual è il problema?

Nel 2021 l'IFRS Interpretations Committee (il Comitato) ha ricevuto una richiesta riguardante la rilevazione di disponibilità liquide ricevute tramite un sistema di trasferimento elettronico come regolamento di un'attività finanziaria.

La fattispecie nella richiesta descriveva un sistema di trasferimento elettronico che prevede un processo di regolamento automatizzato che impiega tre giorni lavorativi per regolare un trasferimento con disponibilità liquide. Tutti i trasferimenti di disponibilità liquide effettuati tramite il sistema vengono quindi regolati (depositati sul conto bancario del destinatario) due giorni lavorativi dopo essere stati ordinati dal soggetto pagante. Un'entità ha un credito commerciale con un cliente. Alla data di bilancio dell'entità, il cliente ha ordinato un bonifico tramite il sistema di trasferimento elettronico per regolare il credito commerciale. L'entità riceve le disponibilità liquide sul proprio conto bancario due giorni dopo la sua data di bilancio. La domanda sollevata era se l'entità potesse eliminare contabilmente il credito commerciale e rilevare disponibilità liquide alla data in cui viene effettuato l'ordine di bonifico (la data di bilancio), anziché alla data in cui il bonifico è regolato (dopo la sua data di bilancio).

Il Comitato ha concluso nella sua TAD che, applicando l'IFRS 9, un'entità:

- ▶ elimina contabilmente un credito commerciale alla data in cui scadono i suoi diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito commerciale; e
- ▶ rileva alla stessa data le disponibilità liquide (o altra attività finanziaria) ricevute come regolamento di tale credito commerciale.

Sebbene la maggioranza dei rispondenti alla TAD fosse d'accordo (o non fosse in disaccordo) con l'analisi tecnica contenuta nella TAD, sono state sollevate una serie di preoccupazioni su altre implicazioni della TAD, specialmente nel contesto del regolamento di passività finanziarie quali i debiti commerciali.

Le principali preoccupazioni sollevate riguardavano quanto segue:

- ▶ Possibili conseguenze indesiderate con riferimento ad altre fattispecie quali la contabilizzazione del regolamento di debiti commerciali e il rischio di applicazione incoerente a fattispecie che esulano da quella considerata nella richiesta.
- ▶ Interruzione di prassi contabili consolidate quali l'effettuazione di riconciliazioni bancarie e la contabilizzazione di assegni nel momento in cui sono staccati o ricevuti.

- Il fatto che i cambiamenti di approccio a seguito dell'*agenda decision* sono onerosi e difficili da applicare a causa delle modifiche necessarie a sistemi, processi e controlli interni, e delle possibili analisi legali necessarie per determinare quando scadono i diritti ai flussi finanziari.

Alla luce di queste preoccupazioni, lo IASB ha deciso di proporre modifiche alle disposizioni dell'IFRS 9 prima di valutare se finalizzare l'*agenda decision*.

Cosa richiedono le Modifiche?

Prima delle Modifiche, l'IFRS 9 non specificava in modo esplicito se un'entità fosse tenuta ad applicare la contabilizzazione alla data di negoziazione o la contabilizzazione alla data di regolamento nel rilevare o eliminare contabilmente un'attività o una passività finanziarie, eccetto che per l'acquisto o vendita standardizzato delle attività finanziarie. Nell'Exposure Draft lo IASB ha proposto di chiarire che le entità sono tenute ad applicare la contabilizzazione alla data di regolamento nel rilevare o eliminare contabilmente un'attività o una passività finanziarie. Tuttavia, per evitare il rischio di conseguenze indesiderate con riguardo alla rilevazione iniziale ed eliminazione contabile delle attività finanziarie, nelle Modifiche finali lo IASB ha deciso di fare riferimento alla "data di regolamento" solo nel contesto dell'eliminazione contabile delle passività finanziarie.

Le Modifiche aggiungono il paragrafo B3.1.2A all'IFRS 9 che introduce requisiti relativi alla data di rilevazione iniziale o eliminazione contabile di attività e passività finanziarie.

La seguente tabella sintetizza i requisiti:

	Attività finanziarie	Passività finanziarie	
		Diverse da quelle regolate con disponibilità liquide utilizzando un sistema di pagamento elettronico	Passività regolate con disponibilità liquide utilizzando un sistema di pagamento elettronico
Rilevazione (eccetto che per acquisto o vendita standardizzato)	Alla data in cui l'entità diventa parte delle clausole contrattuali dello strumento		
Eliminazione contabile	Alla data in cui scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari o l'attività è trasferita	Data di regolamento (*)	Opzioni di considerare (tale passività) adempiuta prima della data di regolamento se sono soddisfatti determinati criteri (IFRS 9.B3.3.8) (**)

(*) la data in cui la passività è estinta perché l'obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, annullata o scade, o la passività soddisfa altrimenti i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile

(**) da applicare a tutti i regolamenti effettuati per mezzo dello stesso sistema di pagamento elettronico.

Pertanto, tutte le attività e passività finanziarie devono essere rilevate alla data in cui l'entità diventa parte delle clausole contrattuali dello strumento.

Si deve rilevare un'attività finanziaria alla data in cui scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari o l'attività è trasferita.

Le passività finanziarie, diverse da quelle da regolare con disponibilità liquide tramite un sistema di pagamento elettronico, devono essere eliminate contabilmente alla data di regolamento.

Eliminazione contabile delle passività finanziarie da regolare con disponibilità liquide utilizzando un sistema di pagamento elettronico:

Per una passività finanziaria (o parte di essa) regolata con disponibilità liquide utilizzando un sistema di pagamento elettronico, le Modifiche introducono il paragrafo B3.3.8 che consente all'entità di considerare la passività finanziaria (o parte di essa) adempiuta prima della data di regolamento. Questa opzione è possibile se, e solo se, l'entità ha disposto un'istruzione di pagamento che ha determinato le situazioni seguenti:

- l'entità non è materialmente in grado di revocare, bloccare o annullare l'istruzione di pagamento;

- b. l'entità non è materialmente in grado di accedere alle disponibilità liquide da utilizzare per il regolamento a seguito dell'istruzione di pagamento; e
- c. il rischio di regolamento associato al sistema di pagamento elettronico è trascurabile.

Se un'entità sceglie di applicare questa opzione, è tenuta ad applicarla a tutti i regolamenti effettuati tramite lo stesso sistema di pagamento elettronico.

Cosa si intende per rischio di regolamento trascurabile?

Le Modifiche chiariscono che il rischio di regolamento associato a un sistema di pagamento elettronico è trascurabile se:

- ▶ il completamento dell'istruzione di pagamento segue una procedura amministrativa standard, e
- ▶ il tempo che intercorre tra (i) e (ii) seguenti è breve:
 - i. il momento in cui l'entità cessa di essere materialmente in grado di revocare, bloccare o annullare l'istruzione di pagamento e di accedere alle disponibilità liquide da utilizzare per il regolamento a seguito dell'istruzione di pagamento (ossia il momento in cui i criteri (a) e (b) di cui sopra sono soddisfatti); e
 - ii. la consegna delle disponibilità liquide alla controparte.

Se il completamento dell'istruzione di pagamento fosse subordinato alla capacità dell'entità di consegnare disponibilità liquide alla data di regolamento, il rischio di regolamento non sarebbe trascurabile.

Scrittura corrispondente quando una passività finanziaria è eliminata contabilmente applicando l'IFRS 9.B3.3.8:

Come osservato dallo IASB nelle *Basis for Conclusions* (BC3.61), nel considerare adempiuta la passività applicando l'opzione di cui all'IFRS 9.B3.3.8, un'entità considera inoltre scaduto il suo diritto alle disponibilità liquide utilizzate per adempiere la passività una volta che non è più materialmente in grado di accedere a tali disponibilità liquide.

Pertanto, l'entità eliminerebbe contabilmente la cassa corrispondente quando si considera adempiuta la passività.

Punti chiave da tenere a mente:

- La scelta di principio contabile di considerare adempiuta una passività finanziaria prima della data di regolamento si applica **solo alle passività finanziarie** regolate con disponibilità liquide utilizzando un sistema di pagamento elettronico.
- Un'analoga scelta di principio contabile **non è disponibile per le attività finanziarie**.
- Questa scelta di principio contabile **non è disponibile per altre modalità di regolamento delle passività finanziarie** quali **assegni, carte di debito/credito**.

Perché la modifica proposta è limitata alle passività finanziarie da regolare con disponibilità liquide utilizzando un sistema di pagamento elettronico?

Lo IASB ha osservato nelle *Basis for Conclusions* (BC3.55) che i sistemi di pagamento elettronico costituiscono un ambiente controllato per i trasferimenti di disponibilità liquide così che il rischio di mancata consegna delle disponibilità liquide al creditore sia minimo (*o de minimis*). Lo IASB ha poi osservato che, per altri metodi di pagamento, come gli assegni, il completamento del pagamento rimane soggetto a un rischio di regolamento più che trascurabile fino al momento della consegna delle disponibilità liquide (ossia quando queste sono trasferite dal conto del soggetto pagante). Di conseguenza, lo IASB ha deciso di non ampliare il perimetro delle disposizioni in materia di eliminazione contabile delle passività finanziarie al di là dei sistemi di pagamento elettronici.

Alcuni rispondenti all'Exposure Draft delle modifiche hanno suggerito che un'analoga eccezione andrebbe estesa all'eliminazione contabile delle attività finanziarie. Tuttavia, lo IASB si è pronunciato in senso contrario. Lo IASB ha osservato nelle *Basis for Conclusions* (BC3.58-59) che l'eliminazione contabile di un'attività finanziaria si basa sulla scadenza del diritto a ricevere disponibilità liquide (o altra attività finanziaria) e non sui diritti od obbligazioni della controparte. Quando a un creditore viene notificato che un debitore ha istruito un ordine di pagamento, il creditore non ottiene la capacità pratica di accedere alle disponibilità liquide. Ciò avviene solo quando le disponibilità liquide sono consegnate sul conto del creditore. Pertanto, lo IASB ha concluso che il fatto che un debitore rientri nel criterio di cui all'IFRS 9.B3.3.8 non giustifica l'eliminazione contabile di un'attività finanziaria da parte del creditore prima della data di regolamento.

Implicazioni pratiche delle Modifiche

- ▶ Le entità potrebbero dover modificare le proprie prassi contabili esistenti in materia di eliminazione contabile di attività finanziarie come i crediti commerciali e rilevazione di disponibilità liquide ricevute tramite modalità di pagamento quali trasferimenti elettronici, assegni o carte di debito/credito.
- ▶ Le entità potrebbero anche dover modificare le proprie prassi contabili esistenti in materia di eliminazione contabile di passività finanziarie come i debiti commerciali ed eliminazione contabile di disponibilità liquide pagate tramite modalità di pagamento come assegni, carte di debito/credito o trasferimenti elettronici che non soddisfano i criteri specificati per poter applicare l'eccezione di cui all'IFRS 9.B3.3.8.
- ▶ Le entità che intendono applicare l'eccezione di cui all'IFRS 9.B3.3.8 all'eliminazione contabile di passività finanziarie devono valutare i sistemi di pagamento elettronici impiegati per verificare se soddisfano i criteri specificati. Ciò può comportare approfondite analisi operative e legali, specialmente per entità che operano in più giurisdizioni.
- ▶ Se un'entità/un gruppo di entità sceglie di applicare l'eccezione di cui all'IFRS 9.B3.3.8, ciò potrebbe comportare incongruenze nei saldi intercompany, dal momento che l'eccezione relativa all'eliminazione contabile si applica alle passività finanziarie ma non alle attività finanziarie. Potrebbero essere necessarie ulteriori rettifiche ai saldi intercompany per l'eliminazione di saldi infragruppo al momento del consolidamento.

Commento BDO

Le implicazioni pratiche delle modifiche potrebbero essere maggiormente significative per entità che regolano passività finanziarie utilizzando: (1) assegni; (2) sistemi di pagamento elettronico che non soddisfano i criteri di cui all'IFRS 9.B3.3.8.

Per gli assegni, le modifiche chiariscono indirettamente che il soggetto pagante non ha regolato la passività finanziaria fino a quando l'assegno non è incassato; ciò significa che sarà necessario rivedere la prassi contabile consolidata di dedurre gli assegni pendenti dalle disponibilità liquide ed eliminare contabilmente la connessa passività finanziaria, ad es. debiti commerciali.

Per i sistemi di pagamento elettronico, determinati sistemi non soddisferanno i criteri di cui all'IFRS 9.B3.3.8 quando è trasmessa l'istruzione di pagamento. Ad esempio, nel caso in cui il soggetto pagante sia in grado di annullare l'istruzione entro le prime 48 ore. Pertanto, questi pagamenti non daranno luogo all'eliminazione contabile di disponibilità liquide e della connessa passività finanziaria.

Le seguenti sono alcune FAQ riguardanti l'effetto delle Modifiche sull'eliminazione contabile di attività e passività finanziarie:

FAQ 1 – CONTABILIZZAZIONE DEGLI ASSEGNI

Domanda (a): Assegni ricevuti in realizzo di un'attività finanziaria

Quando un'entità è tenuta ad eliminare contabilmente un'attività finanziaria – alla data di ricezione dell'assegno o alla data in cui l'assegno è incassato e i fondi sono depositati sul conto bancario del destinatario?

Risposta (a)

L'IFRS 9.B3.1.2A richiede che un'attività finanziaria sia eliminata contabilmente alla data in cui i diritti contrattuali sui flussi finanziari scadono o l'attività è trasferita.

Nel caso di assegni ricevuti come regolamento di un'attività finanziaria (ad es. crediti commerciali, crediti per finanziamenti, ecc.), i diritti contrattuali sui flussi finanziari dell'attività finanziaria scadono quando l'assegno è incassato e i fondi sono ricevuti sul conto bancario del destinatario. Pertanto, l'attività finanziaria va eliminata contabilmente in tale data e non alla data di ricezione dell'assegno.

A volte, le entità ricevono assegni al momento della vendita di beni o servizi. In tali casi, l'entità è tenuta a rilevare un credito commerciale al momento della vendita. L'entità dovrebbe eliminare contabilmente il credito commerciale e rilevare disponibilità liquide solo quando l'assegno è incassato e i fondi sono depositati sul suo conto bancario.

Domanda (b): Assegni emessi come regolamento di una passività finanziaria

Quando un'entità è tenuta ad eliminare contabilmente la passività finanziaria – alla data di emissione dell'assegno o alla data in cui l'assegno è incassato e i fondi sono depositati sul conto bancario del destinatario?

Risposta (b)

L'IFRS 9.3.1.2A richiede all'entità di eliminare contabilmente una passività finanziaria alla data di regolamento, che è la data in cui la passività è estinta o soddisfa altrimenti i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile. La scelta di eliminare contabilmente una passività finanziaria prima della data di regolamento conformemente ai requisiti dell'IFRS 9.B3.3.8 non si applica ai pagamenti a mezzo di assegni.

Pertanto, nel caso di assegni emessi per regolare una passività finanziaria (ad es. debiti commerciali, debiti per finanziamenti, ecc.), l'entità è tenuta ad eliminare contabilmente la passività finanziaria alla data in cui l'assegno è incassato e i fondi depositati sul conto bancario del destinatario, e non alla data di emissione degli assegni.

Similmente ai crediti commerciali, le entità possono emettere assegni al momento dell'acquisto di beni o servizi. L'entità è tenuta a rilevare un debito commerciale relativo al corrispettivo per l'acquisto al momento dell'acquisto. L'entità dovrebbe eliminare contabilmente il debito commerciale e le corrispondenti disponibilità liquide solo quando l'assegno è incassato e i fondi sono depositati sul conto bancario del destinatario.

FAQ 2 – APPLICABILITA' DELL'ECCEZIONE DI CUI ALL'IFRS 9.B3.3.8 AGLI SCOPERTI BANCARI**Domanda:**

L'eccezione di cui all'IFRS 9.B3.3.8 si applica a pagamenti effettuati da un conto bancario con saldo negativo?

Risposta:

L'eccezione di cui all'IFRS 9.B3.3.8 si applica quando un'entità regola una passività finanziaria "con disponibilità liquide" utilizzando un sistema di pagamento elettronico. Pertanto, si pone la domanda se l'eccezione sia applicabile quando il pagamento è effettuato da un conto con saldo negativo.

Lo IASB ha osservato nelle *Basis for Conclusions* (BC3.50) che "disponibilità liquide" come utilizzato nell'IFRS 9.B3.3.8 ha lo stesso significato altrove nell'IFRS 9 e nello IAS 32 *Strumenti finanziari: presentazione*. Lo IASB non ha aggiunto ulteriori spiegazioni circa le "disponibilità liquide".

A nostro avviso, il riferimento nell'IFRS 9.B3.3.8 al regolamento di passività finanziarie "con disponibilità liquide" va letto nel senso di un regolamento "con disponibilità liquide", a differenza di un regolamento "in natura" o "in cambio di qualsiasi altra attività finanziaria". L'IFRS 9.B3.3.8 non parla di regolamento di passività finanziarie "da disponibilità liquide", il che avrebbe significato regolare le passività finanziarie da una particolare fonte di pagamento, ad es. un saldo bancario positivo.

Pertanto, a nostro avviso, l'eccezione di cui all'IFRS 9.B3.3.8 si applica a pagamenti effettuati da un conto bancario con saldo negativo utilizzando un sistema di pagamento elettronico se l'importo del pagamento rientra nel limite del fido nel momento in cui sono soddisfatti i criteri per l'eccezione.

FAQ 3 – APPLICAZIONE PER ANALOGIA DELL'ECCEZIONE DI CUI ALL'IFRS 9.B3.3.8 ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE**Domanda:**

L'eccezione di cui all'IFRS 9.B3.3.8 al requisito di eliminazione contabile alla data di regolamento è disponibile solamente per le passività finanziarie. Un'entità può applicare l'eccezione per analogia alle attività finanziarie?

Risposta:

No.

L'IFRS 9.B3.1.2A richiede specificamente alle entità di eliminare contabilmente le attività finanziarie alla data in cui i diritti contrattuali sui flussi finanziari scadono o l'attività è trasferita.

Lo IASB ha osservato nelle *Basis for Conclusions* (BC3.58-59) che l'eliminazione contabile di un'attività finanziaria si basa sulla scadenza del diritto di ricevere disponibilità liquide (o altra attività finanziaria) e non sui diritti od obbligazioni della controparte. Quando a un creditore viene notificato che un debitore ha istruito un pagamento, il creditore non ottiene la capacità pratica di accedere alle disponibilità liquide. Ciò avviene solo quando le disponibilità liquide vengono depositate sul conto del creditore. Pertanto, lo IASB ha deciso di non estendere l'eccezione alle attività finanziarie.

FAQ 4 - EFFETTO DELLE MODIFICHE SUL PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E SUL RENDICONTO FINANZIARIO QUANDO I DATI COMPARATIVI NON VENGONO RIDETERMINATI

Domanda:

Fattispecie:

- ▶ L'Entità A applica per la prima volta le Modifiche il 1° gennaio 2026. L'Entità A sceglie di non rideterminare i dati comparativi alla prima applicazione delle Modifiche.
- ▶ Prima dell'applicazione delle Modifiche, con riguardo alle passività finanziarie regolate emettendo assegni, l'Entità A seguiva la politica contabile di eliminare contabilmente le passività finanziarie al momento dell'emissione degli assegni. Dopo l'applicazione delle Modifiche, l'Entità A è tenuta ad eliminare contabilmente le passività finanziarie quando l'assegno è incassato e i fondi depositati sul conto bancario del destinatario.
- ▶ Il saldo bancario dell'Entità A al 1° gennaio 2025 è pari a CU100. Il 30 dicembre 2025, l'Entità A emette un assegno di CU30 per regolare un debito commerciale. L'assegno viene incassato il 3 gennaio 2026. Supponiamo che non ci siano altre transazioni bancarie durante il 2025 e il 2026.
- ▶ Il saldo dei debiti commerciali dell'Entità A al 31 dicembre 2025 (prima dell'emissione dell'assegno di cui sopra) è di CU80. Supponiamo che non vi siano altre transazioni che incidono sui debiti commerciali durante il 2026.

Quale sarà l'effetto delle Modifiche sulla presentazione dei debiti commerciali e della disponibilità liquide e mezzi equivalenti rispettivamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e nel rendiconto finanziario per l'esercizio terminato il 31 dicembre 2026?

Risposta:

I. Scrittura al 30 dicembre 2025:

Il 30 dicembre 2025 (prima dell'applicazione iniziale delle Modifiche), l'Entità A registra la seguente scrittura per eliminare contabilmente i debiti commerciali all'emissione dell'assegno:

Debiti commerciali	DR	CU30
Disp. liquide e mezzi equivalenti	CR	CU30

Pertanto, i saldi riportati nel bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 sono:

Debiti commerciali		CU50(CR)
Disp. liquide e mezzi equivalenti		CU70(DR)

II. Applicazione iniziale delle Modifiche il 1° gennaio 2026:

Il 1° gennaio 2026, alla prima applicazione delle Modifiche, l'Entità A storna la scrittura in #1 sopra per rilevare nuovamente debiti commerciali e disponibilità liquide e mezzi equivalenti pari a CU30.

Il 3 gennaio 2026, una volta che l'assegno è incassato, l'Entità A elimina contabilmente i debiti commerciali e disponibilità liquide e mezzi equivalenti pari a CU30.

III. Effetto sul prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e sul rendiconto finanziario per l'esercizio che termina il 31 dicembre 2026:

L'Entità A ha deciso di non rideterminare i dati comparativi alla prima applicazione delle Modifiche nel bilancio dell'esercizio che termina il 31 dicembre 2026. Pertanto, gli importi presentati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria con riferimento a debiti commerciali e disponibilità liquide e mezzi equivalenti per l'esercizio comparativo, cioè al 31 dicembre 2025, restano pari a CU50(CR) e CU70(DR).

Se un'entità non ridetermina gli esercizi precedenti, l'IFRS 9.7.2.48 richiede all'entità di rilevare l'effetto della prima applicazione delle Modifiche come rettifica del saldo di apertura delle attività e passività finanziarie e l'eventuale effetto cumulativo come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) alla data della prima applicazione.

FAQ 4 - EFFETTO DELLE MODIFICHE SUL PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E SUL RENDICONTO FINANZIARIO QUANDO I DATI COMPARATIVI NON VENGONO RIDETERMINATI

Poiché l'Entità A ha scelto di non rideterminare gli esercizi precedenti, vi sarà una differenza tra il saldo di chiusura di disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 dicembre 2025 e il saldo di apertura rettificato dopo la prima applicazione delle Modifiche al 1° gennaio 2026. Va presentata una riconciliazione di questi saldi nel rendiconto finanziario.

Segue un'illustrazione della riconciliazione:

Estratto del rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2026

	2026	2025
	(CU)	(CU)
Incremento/ (decremento) netto di disponibilità liquide e mezzi equivalenti (*)	(30)	(30)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio anno, prima della rettifica per l'applicazione iniziale delle modifiche all'IFRS 9	70	
Rettifica all'applicazione iniziale delle modifiche all'IFRS 9	30	
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio anno	100	100
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine anno	70	70

(*) Non vi sono altre transazioni bancarie nel 2025 e 2026 eccetto il pagamento di CU30 per regolare un debito commerciale. Poiché l'Entità A ha scelto di non rideterminare i dati comparativi, l'emissione di un assegno di CU30 il 30 dicembre 2025 dà luogo a un decremento di disponibilità liquide e mezzi equivalenti nell'anno terminato il 31 dicembre 2025. L'Entità A adotta le Modifiche il 1° gennaio 2026. In ragione delle scritture in #II sopra, il debito commerciale e le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono di nuovo eliminate contabilmente il 3 gennaio 2026, comportando un decremento di disponibilità liquide e mezzi equivalenti pari a CU30 anche nel 2026.

Similmente a disponibilità liquide e mezzi equivalenti, si avrebbe una differenza tra il saldo di chiusura dei debiti commerciali al 31 dicembre 2025 e il saldo di apertura rettificato dopo la prima applicazione delle Modifiche al 1° gennaio 2026.

Dal momento che l'Entità A non è tenuta a comunicare la variazione dei debiti commerciali durante l'anno in modo simile a quanto avviene con il rendiconto finanziario, essa non è tenuta a fornire una riconciliazione delle voci di cui sopra con riferimento ai debiti commerciali. L'Entità A può includere un'informativa circa l'effetto della prima applicazione delle Modifiche sul saldo d'apertura dei debiti commerciali. Le entità che utilizzano il metodo indiretto per presentare i flussi finanziari derivanti dalle attività operative conformemente alle disposizioni dello IAS 7 *Rendiconto finanziario* dovrebbero presentare la variazione dei debiti commerciali nel rendiconto finanziario. In questo esempio, ipotizzando che non vi siano altre transazioni che incidono sui debiti commerciali, la variazione dei debiti commerciali consisterebbe in una riduzione pari a CU30 sia nel 2025 che nel 2026.

Commento BDO

Pagamenti elettronici istruiti ma non regolati alla data di bilancio e mancata applicazione dell'eccezione di cui all'IFRS 9.B3.3.8: Considerare le informazioni aggiuntive

Possono esservi casi in cui un'entità istruisce pagamenti elettronici prima della data di bilancio, ma il pagamento non è regolato entro la data di bilancio e l'entità sceglie di non applicare l'eccezione di cui all'IFRS 9.B3.3.8 nonostante ne siano rispettate le condizioni.

In questi casi, sebbene le disponibilità liquide rimangano nel conto bancario dell'entità e siano incluse nel saldo di disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla data di bilancio, non possono essere utilizzate dall'entità. Alcuni rispondenti all'Exposure Draft hanno espresso preoccupazione poiché, in queste situazioni, gli utilizzatori del bilancio potrebbero essere fuorviati rispetto all'ammontare di disponibilità liquide detenute dall'entità alla data di bilancio.

Come osservato dallo IASB nelle *Basis for Conclusions* (BC3.63), il paragrafo 48 dello IAS 7 *Rendiconto finanziario* richiede all'entità di indicare l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti dall'entità ma non utilizzabili liberamente dal gruppo. Il paragrafo 113(c) dell'IFRS 18 *Presentation and Disclosure in Financial Statements* e il paragrafo 112(c) dello IAS 1 *Presentazione del bilancio* richiedono all'entità di fornire informazioni che non sono presentate altrove in bilancio, ma che sono rilevanti per la sua comprensione.

Pertanto, nelle situazioni sopra descritte, l'entità è tenuta a considerare informazioni aggiuntive in conformità allo IAS 7.48, IAS 1 e IFRS 18.



Classificazione delle attività finanziarie – termini contrattuali che modificano la tempistica o l'ammontare dei flussi finanziari contrattuali

Premessa

L'Appendice B dell'IFRS 9 include linee guida applicative per valutare se i flussi finanziari contrattuali di un'attività finanziaria siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (SPPI). Questa valutazione è importante perché se lo strumento non supera questo "SPPI test", allora il possessore deve valutare lo strumento al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. I rispondenti alla PIR hanno osservato che è difficile applicare i requisiti SPPI ad attività finanziarie con caratteristiche *ESG-linked* o altre caratteristiche simili.

Ad esempio, un'obbligazione il cui tasso di interesse varia in risposta al fatto che l'emittente raggiunga o meno obiettivi di riduzione delle emissioni.

Lo IASB ha considerato le risposte ma ha deciso di non creare un'eccezione per le attività con caratteristiche *ESG-linked*. Al contrario, lo IASB ha modificato IFRS 9 per chiarire i principi generali SPPI facendo chiarezza sulle disposizioni applicabili a:

- ▶ Elementi di interesse in un contratto base di concessione del credito; e
- ▶ Termini contrattuali che modificano la tempistica o l'ammontare dei flussi finanziari contrattuali.

Elementi di interesse in un contratto base di concessione del credito

Qual è il problema?

L'IFRS 9.B4.1.7A afferma che (enfasi aggiunta):



I flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire sono compatibili con un contratto base di concessione del credito. Nel contratto base di concessione del credito il corrispettivo per il valore temporale del denaro e il rischio di credito sono di solito gli elementi costitutivi più importanti dell'interesse.

Tuttavia, in un contratto di questo tipo l'interesse può anche includere il corrispettivo per altri rischi associati al prestito di base (ad esempio, il rischio di liquidità) e costi (ad esempio, costi amministrativi) inerenti al possesso dell'attività finanziaria per un determinato periodo di tempo. Inoltre, l'interesse può includere un margine di profitto che è compatibile con un contratto base di concessione del credito...

Può essere difficile applicare queste disposizioni ad attività finanziarie con caratteristiche *ESG-linked*. Si consideri l'esempio seguente.

Esempio

L'Entità A acquista i green bond dell'Entità B. Le obbligazioni prevedono una cedola del 4% l'anno. Se l'Entità B non raggiunge un obiettivo specificato di riduzione delle emissioni di gas serra in un esercizio, la cedola sale al 5% l'anno. Il tasso di interesse di mercato per un prestito simile senza la caratteristica *ESG-linked* è del 4.1% l'anno.

In questo caso, è difficile determinare se il tasso di interesse variabile è compatibile con un contratto base di concessione del credito, ossia se l'interesse incrementale dell'1% sia un corrispettivo per elementi di interesse in un contratto base di concessione del credito quali il valore temporale del denaro, il rischio di credito, il rischio di liquidità, ecc. o per qualche altro fattore.

Cosa richiedono le Modifiche?

Al fine di assistere le entità nel valutare se l'interesse previsto da un contratto sia compatibile con un contratto base di concessione del credito, le Modifiche hanno aggiunto il paragrafo B4.1.8A che chiarisce che:

- ▶ *La valutazione dell'interesse si concentra su cosa ha determinato la compensazione dell'entità, piuttosto che su quanto essa riceve.*
Prima delle Modifiche, le *Basis for Conclusion* dell'IFRS 9 (BC4.182(b)) osservavano che la valutazione dell'interesse si concentra su cosa ha determinato la compensazione dell'entità (se cioè l'entità riceve un corrispettivo per rischi di credito base, costi o per un margine di profitto, o se viene compensata per qualcos'altro), piuttosto che su quanto l'entità riceve per un determinato elemento. Per esempio, diverse entità possono prezzare l'elemento di rischio di credito in modo diverso.
Lo IASB ha deciso di incorporare questo principio nelle linee guida applicative.
- ▶ *L'importo della compensazione che un'entità riceve può indicare che essa è compensata per qualcosa di diverso dai rischi e dai costi relativi al prestito di base.*
- ▶ *I flussi finanziari contrattuali sono incompatibili con un contratto base di concessione del credito se sono indicizzati a una variabile che non è un rischio o costo relativo al prestito di base (per esempio, il valore degli strumenti rappresentativi di capitale o il prezzo di una merce) o se rappresentano una quota dei ricavi o degli utili del debitore, anche se tali disposizioni contrattuali sono comuni nel mercato in cui l'entità opera.*

Termini contrattuali che modificano la tempistica o l'ammontare dei flussi finanziari contrattuali

A volte un'attività finanziaria contiene una disposizione contrattuale che potrebbe modificare la tempistica o l'ammontare dei flussi finanziari contrattuali. Ad esempio, un'attività finanziaria che può essere rimborsata prima della scadenza. In questi casi, l'IFRS 9.B4.1.10 richiede all'entità di determinare se i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi nel corso della vita dello strumento dovuti a tale disposizione siano "SPPI". Per determinarlo, l'entità deve valutare i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi sia prima che dopo la modifica dei flussi finanziari contrattuali.

L'entità può inoltre dover valutare la natura di eventi contingenti (cause scatenanti) che modificherebbero la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali. Ad esempio, consideriamo uno strumento finanziario con un tasso di interesse che viene ridefinito verso l'alto se il debitore non onora un certo numero di pagamenti. E' più probabile che i flussi finanziari contrattuali di questo strumento siano "SPPI" rispetto a quelli di uno strumento finanziario con un tasso di interesse che viene ridefinito in base al livello di un indice azionario.

Qual è il problema?

- ▶ Le risposte alla PIR suggerivano che, dall'esempio di cui all'IFRS 9.B4.1.10, le entità potrebbero dedurre che, affinché i flussi finanziari siano "SPPI", la natura di ogni evento contingente debba essere associata a uno degli elementi di interesse specificati nell'IFRS 9.B4.1.7A.
L'IFRS 9.B4.1.10 afferma che *"Per quanto la natura dell'evento contingente di per sé non costituisca un fattore determinante per valutare se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi, può essere un indicatore"*. Tuttavia, l'IFRS 9.B4.1.10 non fornisce disposizioni o chiarimenti su quando i flussi finanziari contrattuali finanziari possono essere "SPPI" se la natura dell'evento contingente non è legata direttamente a cambiamenti di rischi e costi del prestito base. Questa valutazione è particolarmente cruciale nel caso di strumenti con caratteristiche *ESG-linked* o simili, in cui i flussi finanziari contrattuali cambiano in risposta a fattori non direttamente legati a rischi e costi del prestito base, ad es. variazioni delle emissioni di CO² dell'entità emittente.
- ▶ Nello sviluppo dell'IFRS 9, alcuni rispondenti hanno suggerito che una caratteristica contingente non dovrebbe incidere sulla classificazione e valutazione di un'attività finanziaria se è remota la probabilità che l'evento futuro si verifichi. Tuttavia, lo IASB ha rifiutato questo approccio. Lo IASB ha concluso che a un'entità non è consentito considerare la probabilità che l'evento futuro si verifichi, a meno che la caratteristica contingente non sia genuina (B.C. dell'IFRS 9 – BC186 e BC189). Tuttavia, questo principio non è stato esplicitamente incorporato nell'IFRS 9.

Cosa richiedono le Modifiche?

Per rispondere alle problematiche di cui sopra, lo IASB ha modificato il paragrafo B4.1.10 e aggiunto il paragrafo B4.1.10A. Queste modifiche richiedono quanto segue:

- ▶ Per determinare se i flussi finanziari contrattuali che possono verificarsi durante la vita dello strumento sono “SPPI”, l'entità è tenuta a valutare i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi sia prima che dopo la modifica dei flussi finanziari contrattuali, **indipendentemente dalla probabilità che tale modifica abbia luogo** (IFRS 9.B4.1.10).
- ▶ Se la caratteristica contingente dà luogo a flussi finanziari

contrattuali compatibili con un contratto base di concessione del credito sia prima che dopo la modifica dei flussi finanziari contrattuali, ma la natura dell'evento contingente di per sé non è direttamente correlata alle variazioni dei rischi e dei costi relativi al prestito di base:

I flussi finanziari contrattuali sono “SPPI” se, e solo se, in tutti gli scenari contrattualmente possibili i flussi finanziari contrattuali *non sarebbero significativamente diversi* dai flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario con termini contrattuali identici, ma senza tale caratteristica contingente.

Questa valutazione può essere qualitativa o quantitativa.

Commento BDO

Valutazione del “significativamente diverso”


L'IFRS 9 non specifica una soglia quantitativa per il “significativamente diverso”. Per valutare il “significativamente diverso” può essere necessario utilizzare il giudizio. Le Modifiche consentono all'entità di effettuare una valutazione qualitativa.

Le *Basis for Conclusions* (BC4.274) forniscono un esempio di valutazione qualitativa che considera le caratteristiche specifiche dell'ambiente economico, quali il livello dei tassi di interesse.


Le entità devono considerare se è necessaria un'informativa relativa alle decisioni conformemente allo IAS 1.122 o al paragrafo 27G dello IAS 8 *Basis of Preparation of Financial Statements*.



Il seguente diagramma di flusso riassume l'applicabilità dei diversi paragrafi dell'IFRS 9 per valutare se i flussi finanziari contrattuali soddisfano il test SPPI a seconda che i flussi finanziari contrattuali varino a seguito di un evento contingente:



Il seguente diagramma di flusso sintetizza le disposizioni relative agli eventi contingenti:




Le Modifiche includono i seguenti due esempi per illustrare l'applicazione dei requisiti:

Esempio 1:

STRUMENTO	ANALISI
<p>Lo strumento EA è un prestito con un tasso di interesse che viene adeguato in ogni esercizio per un numero fisso di punti base se il debitore ha raggiunto una riduzione delle emissioni di CO² specificata contrattualmente durante l'esercizio precedente.</p> <p>I possibili adeguamenti cumulativi massimi non modificherebbero significativamente il tasso di interesse del prestito.</p>	<p>Se si verifica l'evento contingente del raggiungimento dell'obiettivo di emissioni, il tasso di interesse viene adeguato per un numero fisso di punti base, comportando flussi finanziari contrattuali compatibili con un contratto base di concessione del credito.</p> <p>Solo perché la natura stessa dell'evento contingente non è direttamente collegata ai cambiamenti nei rischi e costi del prestito di base, l'entità necessita di ulteriori valutazioni per determinare se i flussi di cassa sull'attività finanziaria siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi.</p> <p>I flussi finanziari contrattuali non differirebbero significativamente da quelli di uno strumento finanziario con identiche disposizioni contrattuali, ma senza la caratteristica contingente correlata alle emissioni di CO². Eventuali adeguamenti lungo la vita dello strumento non comporterebbero flussi finanziari contrattuali significativamente diversi; pertanto, il prestito ha flussi contrattuali che sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.</p>

Segue analisi dello strumento di cui sopra utilizzando il diagramma di flusso:



Esempio 2:

STRUMENTO	ANALISI
Lo strumento è un prestito con un tasso di interesse che viene adeguato in ogni esercizio per seguire le variazioni di mercato di un indice dei prezzi del carbonio verificatesi durante l'esercizio precedente.	I flussi finanziari contrattuali sono indicizzati a una variabile (l'indice dei prezzi del carbonio), che non è un rischio o un costo relativo al prestito di base. I flussi finanziari contrattuali non sono quindi compatibili con un contratto base di concessione del credito e non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. (IFRS 9.B4.1.8A)

In questo esempio, non c'è un evento contingente il cui verificarsi (o meno) può comportare una modifica nella tempistica o nell'ammontare dei flussi finanziari contrattuali. L'indicizzazione del tasso di interesse a una variabile di mercato non è un evento contingente. Pertanto, l'entità valuta se i flussi finanziari contrattuali superano il test SPPI applicando le disposizioni dell'IFRS 9.B4.1.7-9, incluso quanto richiesto dal nuovo paragrafo 8A. Le disposizioni dell'IFRS 9.B4.1.10-10A non si applicano in questo caso poiché lo strumento non contiene disposizioni contrattuali che modificano la tempistica o l'ammontare dei flussi finanziari contrattuali.

Consideriamo un altro esempio in cui l'Entità X investe in un'obbligazione emessa dall'Entità Y con un interesse del 5% l'anno. I termini contrattuali dell'obbligazione prevedono che se l'Entità Y sfora una soglia specifica di emissioni di CO², il tasso di interesse muterà in un tasso variabile che segue le variazioni di mercato di un indice dei prezzi del carbonio

In questo esempio, l'evento contingente è l'Entità Y che sfiora la soglia di emissioni di CO². L'Entità X è tenuta a valutare se i flussi finanziari contrattuali sia prima che dopo l'evento contingente superano il test SPPI. I flussi finanziari contrattuali prima dell'evento contingente superano il test SPPI, poiché lo strumento ha un tasso di interesse fisso del 5%, ma dopo l'evento contingente sono indicizzati a una variabile che non è un rischio o un costo relativi al prestito di base e quindi non superano il test SPPI. Pertanto, lo strumento nel suo insieme non supera il test SPPI.

FAQ 5 – APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLE MODIFICHE SCRITTURE CONTABILI IN CASO DI CAMBIAMENTO DELLA CATEGORIA DI VALUTAZIONE

Le Modifiche vanno applicate retroattivamente, in conformità con lo IAS 8. Un'entità non è tenuta a rideterminare gli esercizi precedenti. All'entità è concesso rideterminare gli esercizi precedenti, se e solo se è possibile farlo senza l'uso di informazioni conosciute a posteriori.

Per maggiori dettagli consultare la sezione "Entrata in vigore e disposizioni transitorie" seguente.

A seguito dell'applicazione retrospettiva, può cambiare la categoria di valutazione delle attività finanziarie.

Le scritture contabili da registrare in caso di cambiamento della categoria di valutazione delle attività finanziarie all'applicazione iniziale delle Modifiche sono come segue:

Cambiamento della categoria di valutazione dal costo ammortizzato al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (FVTPL):

Il 1° gennaio 20X2 (prima dell'applicazione iniziale delle Modifiche), l'Entità A acquista green bond emessi dall'Entità B. Applicando le disposizioni dell'IFRS 9 al momento dell'acquisto, l'Entità A classifica le obbligazioni come valutate successivamente al costo ammortizzato.

L'Entità A applica per la prima volta le Modifiche all'esercizio che inizia il 1° gennaio 20X5. Alla prima applicazione delle Modifiche, l'Entità A valuta che le obbligazioni non superano il test SPPI, applicando le disposizioni delle Modifiche. Pertanto, è necessario valutare l'obbligazione al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (FVTPL).

Contabilizzare il cambiamento della categoria di valutazione:

Ipotizziamo che il costo ammortizzato delle obbligazioni al 31 dicembre 20X4 sia pari a CU95. Ipotizziamo che il fair value delle obbligazioni al 1° gennaio 20X5, cioè la data di prima applicazione delle Modifiche, sia CU98. Ipotizziamo che l'Entità A scelga di non rideterminare gli esercizi precedenti.

L'Entità A rileva un incremento del valore contabile d'apertura dell'obbligazione pari a CU3, con un corrispondente incremento del saldo d'apertura degli utili portati a nuovo al 1° gennaio 20X5.

Cambiamento della categoria di valutazione dal fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (FVTPL) al costo ammortizzato:

Il 1° gennaio 20X1 (prima dell'applicazione iniziale delle Modifiche), l'Entità C acquista obbligazioni *ESG-linked* emesse dall'Entità D. Applicando le disposizioni dell'IFRS 9 al momento dell'acquisto, l'Entità A classifica le obbligazioni come valutate successivamente al FVTPL.

L'Entità C inizialmente applica per la prima volta le Modifiche all'esercizio che inizia il 1° gennaio 20X5. L'Entità C determina che le obbligazioni superano il test SPPI dopo l'applicazione delle Modifiche e l'obbligazione deve essere valutata al costo ammortizzato.

Contabilizzare il cambiamento della categoria di valutazione:

Ipotizziamo che il fair value delle obbligazioni al 31 dicembre 20X4 sia CU102. Ipotizziamo che l'Entità C scelga di non rideterminare gli esercizi precedenti.

L'Entità C dovrebbe determinare il costo ammortizzato al 1° gennaio 20X5, come se lo strumento fosse stato classificato al costo ammortizzato a partire dalla rilevazione iniziale. L'Entità C non può utilizzare informazioni conosciute a posteriori nel determinare questo costo ammortizzato. Ipotizziamo che il costo ammortizzato al 1° gennaio 20X5 determinato in questo modo sia CU97.

L'Entità C rileva un decremento del valore contabile d'apertura dell'obbligazione pari a CU5, con un corrispondente decremento del saldo d'apertura degli utili portati a nuovo al 1° gennaio 2025.

FAQ 6 – UTILIZZO DI INFORMAZIONI CONOSCIUTE A POSTERIORI NEL VALUTARE LA CLASSIFICAZIONE DI UN'ATTIVITÀ FINANZIARIA

Domanda:

Un'entità può utilizzare informazioni conosciute a posteriori nel valutare la classificazione di un'attività finanziaria alla prima applicazione delle Modifiche?

Risposta:

No.

Le Modifiche richiedono l'applicazione retroattiva in conformità alle disposizioni dello IAS 8. Lo IAS 8.53 vieta l'utilizzo di informazioni conosciute a posteriori quando si applica un nuovo principio contabile a un esercizio precedente.

L'esempio seguente illustra l'utilizzo di informazioni conosciute a posteriori nel valutare la classificazione di un'attività finanziaria.

Fattispecie:

Il 1° gennaio 20X1, l'Entità A acquista un'obbligazione *ESG-linked* Entity B. L'obbligazione ha un tasso di interesse dell'8% annuo ed è rimborsabile integralmente dopo 10 anni. L'obbligazione contiene una clausola secondo cui, per il periodo iniziale di 3 anni, se l'Entità B non rispetta un obiettivo specificato di emissioni di gas serra (GHG), il tasso di interesse per l'anno successivo aumenterà al 10% annuo. Questa condizione verrà testata ogni anno per i primi tre anni. Il tasso di interesse per il quarto anno sarà fissato in base al raggiungimento da parte dell'Entità B dell'obiettivo GHG relativo al terzo anno. Dal quinto anno in poi, la condizione riguardante l'obiettivo GHG non sarà più applicabile e il tasso di interesse rimarrà all'8% annuo. Il tasso di interesse di un prestito simile, ma senza la caratteristica ESG, è dell'8,5%.

L'Entità B è un produttore di veicoli. Nel 20X0, ha avviato un importante ammodernamento dei suoi stabilimenti produttivi per ridurre le emissioni GHG. Si prevede che l'ammodernamento sia completato in 3 anni. Durante questo periodo, se l'Entità B avesse sfiorato i limiti di emissione stabiliti dal governo della sua giurisdizione, sarebbe stata soggetta a sanzioni significative. Dopo l'ammodernamento degli stabilimenti produttivi, si prevedeva che le emissioni GHG dell'Entità B sarebbero state significativamente inferiori a quanto stabilito dalle norme governative.

Durante il periodo in cui l'ammodernamento era in corso, l'Entità B non ha sfiorato le soglie di gas serra. Pertanto, il tasso d'interesse sulle obbligazioni è rimasto all'8% durante i primi quattro anni.

L'Entità A ha adottato le Modifiche a partire dall'esercizio avente inizio il 1° gennaio 20X6.

Analisi:

Prima dell'applicazione delle Modifiche:

Al momento della rilevazione iniziale delle obbligazioni, l'Entità A ha valutato che l'aumento del tasso di interesse a causa dello sfioramento dei limiti di gas serra rifletteva l'aumento del rischio di credito dell'Entità B a causa delle significative sanzioni applicabili a tale sfioramento. Pertanto, l'Entità A ha concluso che le obbligazioni superavano il test SPPI e le ha classificate al costo ammortizzato.

Alla prima applicazione delle Modifiche:

L'Entità A valuta che i flussi finanziari contrattuali sia prima che dopo l'evento contingente siano "SPPI", poiché il tasso d'interesse in entrambi i casi è fisso. Tuttavia, la natura dell'evento contingente, cioè lo sfioramento dei limiti di gas serra, non è direttamente correlata a cambiamenti nei rischi e costi relativi al prestito di base.

L'IFRS 9.B4.1.10A richiede all'Entità A di valutare se, in tutti gli scenari contrattualmente possibili, i flussi finanziari contrattuali non differiscono significativamente dai flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario con identiche disposizioni contrattuali, ma senza la caratteristica contingente.

L'Entità A valuta che il tasso di interesse dell'8,5% annuo su un prestito simile ma senza la caratteristica contingente non sia significativamente diverso dal tasso di interesse dell'8% annuo praticato sull'obbligazione in caso di rispetto dei limiti GHG. L'Entità A è inoltre tenuta a valutare se il tasso di interesse dell'8,5% annuo sia significativamente diverso dal tasso del 10% annuo che verrebbe applicato in caso di sfioramento dei limiti GHG.

L'Entità A non può ignorare lo scenario contrattualmente possibile di sfioramento dei limiti GHG e il conseguente aumento del tasso di interesse al 10% annuo poiché l'evento contingente non si è verificato e, al momento della prima applicazione delle Modifiche, la clausola contrattuale dell'evento contingente non era più applicabile. Una tale valutazione significherebbe utilizzare informazioni conosciute a posteriori.

FAQ 6 – UTILIZZO DI INFORMAZIONI CONOSCIUTE A POSTERIORI NEL VALUTARE LA CLASSIFICAZIONE DI UN'ATTIVITÀ FINANZIARIA

Se l'Entità A valuta che il tasso di interesse dell'8,5% annuo è significativamente diverso dal tasso del 10% annuo da praticare in caso di sfioramento dei limiti di gas serra, l'obbligazione non supererebbe il test SPPI e dovrebbe essere valutata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

FAQ 7 – EFFETTO DELLE MODIFICHE SULLA VALUTAZIONE SUCCESSIVA

Domanda:

Le Modifiche incidono sulla valutazione successiva delle attività finanziarie, con particolare riguardo alle disposizioni dell'IFRS 9.B5.4.5 e IFRS 9.B5.4.6 circa, rispettivamente, la rideterminazione periodica dei flussi finanziari derivanti da attività finanziarie a tasso variabile e la revisione delle stime di pagamenti o riscossioni?

Risposta:

No.

Le Modifiche non incidono sulla valutazione successiva delle attività finanziarie.

Classificazione delle attività finanziarie – attività finanziarie con caratteristiche senza rivalsa (*non-recourse*)

Come incidono le caratteristiche *non-recourse* sulla classificazione delle attività finanziarie?

L'IFRS 9.B4.1.15 affronta situazioni in cui un'attività finanziaria può generare flussi finanziari contrattuali che sono descritti come capitale e interesse, ma tali flussi non rappresentano il pagamento del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire. Può essere questo il caso se l'attività finanziaria rappresenta un investimento in determinate attività o flussi finanziari.

Un esempio di situazione descritta nell'IFRS 9.B4.1.15 sarebbe un'attività finanziaria con caratteristiche *non-recourse*. Tale espressione si riferisce al fatto che il debitore non risponde per il suo debito con attività che non siano quelle specificate.

Ad esempio, una banca concede un prestito all'Entità A per la costruzione di un edificio direzionale commerciale. L'ammontare del rimborso è limitato al canone di locazione che l'Entità A ricava dall'affitto delle unità commerciali dell'edificio una volta costruito. In questo caso, la banca non può rivalersi su altre attività dell'Entità A a fini di rimborso del prestito.

L'esistenza di una clausola *non-recourse*, di per sé, non impedisce all'attività finanziaria di superare il test SPPI. Tuttavia, le caratteristiche *non-recourse* possono indicare un investimento in determinate attività o flussi finanziari e quindi i flussi finanziari potrebbero non superare il test SPPI. L'IFRS 9.B4.1.17 richiede al creditore di valutare ("*look through*") le particolari attività o i particolari flussi finanziari sottostanti per determinare se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria possano essere classificati come "SPPI".

Qual è il problema?

I partecipanti alla PIR hanno chiesto allo IASB di chiarire il significato del termine "*non-recourse*" per come è utilizzato nell'IFRS 9.B4.1.16 e, in particolare, la differenza tra attività finanziarie con caratteristiche *non-recourse* ed attività finanziarie per le quali il credito vantato dal creditore è coperto dalle attività impegnate come garanzia.

Cosa richiedono le Modifiche?

Lo IASB osserva nelle *Basis for Conclusions* delle Modifiche (BC4.280) che "caratteristiche *non-recourse*" si riferisce al fatto che il debitore non risponde per il suo debito con attività che non siano quelle specificate. Al contrario, nel caso di un prestito garantito, il credito vantato dal creditore è coperto dalla garanzia solo in caso di inadempienza. Lungo l'intera vita di tale prestito garantito, il creditore può rivalersi sul debitore a fini di rimborso del prestito.

Commento BDO

Queste modifiche chiariscono la differenza tra un prestito *non-recourse* e un prestito garantito. Si evince che per considerare un prestito come *non-recourse* sulla base delle disposizioni riviste dell'IFRS 9, la limitazione ai flussi finanziari che il prestatore può ricevere si deve basare sui termini contrattuali, che possono essere stabiliti per mezzo di una combinazione di contratti.

Entità che abbiano valutato le caratteristiche *non-recourse* in base a limitazioni economiche o termini impliciti (ossia *non-recourse* "nella sostanza") prima dell'applicazione delle Modifiche, potrebbero dover rideterminare l'esistenza delle caratteristiche *non-recourse* in base ai termini contrattuali.

Le Modifiche chiariscono quanto segue con riguardo alle caratteristiche *non-recourse*:

- ▶ Un'attività finanziaria ha caratteristiche *non-recourse* se il diritto ultimo dell'entità a ricevere flussi finanziari è contrattualmente limitato ai flussi finanziari generati da determinate attività, ossia l'entità è esposta principalmente al rischio correlato al rendimento di determinate attività piuttosto che al rischio di credito del debitore (IFRS 9.B4.1.16A).
- ▶ Se un'attività finanziaria ha caratteristiche *non-recourse*, il creditore è tenuto a valutare ("*look through*") la correlazione tra le particolari attività o i particolari flussi finanziari sottostanti e i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria oggetto di classificazione. Il creditore deve considerare in che modo tale correlazione è influenzata da altri accordi contrattuali, quali strumenti di debito subordinato o strumenti rappresentativi di capitale emessi dal debitore (IFRS 9.B4.1.17).

Nelle *Basis for Conclusions* delle Modifiche (BC4.286), lo IASB ha osservato che, affinché un'attività finanziaria abbia caratteristiche *non-recourse*, vi deve essere una limitazione contrattuale, e non prettamente economica, dei diritti del creditore a ricevere i flussi finanziari contrattuali. Tale limitazione può essere stabilita per mezzo di un raggruppamento di contratti, come nel caso di un prestito a un'entità strutturata.

ESEMPIO 1 – ACQUISTO DI CREDITI DETERIORATI

Prima dell'applicazione delle Modifiche, l'Entità A acquista un portafoglio di crediti deteriorati relativi a finanziamenti auto dall'Entità B. I finanziamenti sono garantiti dai veicoli sottostanti. Al momento della rilevazione iniziale del portafoglio, l'Entità A valuta che il portafoglio è *non-recourse* nella sostanza perché le attività finanziarie sono crediti deteriorati e il prestito può essere recuperato solo realizzando la garanzia. L'Entità A valuta se i flussi di cassa contrattuali superano il test SPPI applicando i requisiti dell'IFRS 9.B4.1.15-17 come vigenti prima delle Modifiche.

Alla prima applicazione delle Modifiche, l'Entità A sarebbe tenuta a rideterminare l'esistenza delle caratteristiche *non-recourse*. Se i termini *non-recourse* non sono specificati contrattualmente, ma solo strutturalmente impliciti, il portafoglio di finanziamenti non sarebbe considerato avente caratteristiche *non-recourse* (IFRS 9.BC4.286). In tal caso, l'Entità A sarebbe tenuta ad applicare i requisiti dell'IFRS 9.B4.1.7-B4.1.9 per determinare se i flussi finanziari contrattuali superano il test SPPI, inclusa la valutazione della compatibilità dei flussi finanziari contrattuali con un contratto base di concessione del credito.

ESEMPIO 2 – CARATTERISTICA NON-RECOURSE STABILITA PER MEZZO DI UN RAGGRUPPAMENTO DI CONTRATTI

L'IFRS 9.BC4.286 chiarisce che la limitazione al diritto del creditore di ricevere flussi finanziari contrattuali può essere stabilita per mezzo di un raggruppamento di contratti, come nel caso di un prestito a un'entità strutturata.

Ad esempio, l'Entità X concede prestiti al consumo. Trasferisce il proprio portafoglio di prestiti a una società veicolo, SPE Y. Allo stesso tempo, SPE Y ottiene finanziamenti dall'Entità Z ed emette titoli di debito verso l'Entità Z garantiti dai prestiti trasferiti dall'Entità X.

SPE Y, in conseguenza di un accordo contrattuale, non può rivalersi sulle attività dell'Entità X. Come effetto cumulativo dei due accordi contrattuali – il primo tra l'Entità X e la SPE Y e il secondo tra la SPE Y e l'Entità Z, il diritto dell'Entità Z di ricevere flussi finanziari contrattuali è limitato al portafoglio di prestiti trasferiti a SPE Y. L'Entità Z non può rivalersi sulle attività dell'Entità X.

Classificazione delle attività finanziarie – investimenti in strumenti legati contrattualmente

Qual è il problema?

In alcune operazioni, un emittente può dare priorità ai pagamenti in favore dei possessori di attività finanziarie utilizzando diversi strumenti legati contrattualmente, noti come “tranche”. Nel valutare se gli investimenti in tali strumenti rientrano nel criterio “SPPI”, l’IFRS 9 richiede all’entità una valutazione (“look through”) fino a che non è in grado di identificare il gruppo sottostante di strumenti finanziari che creano flussi finanziari (anziché trasmetterli). L’entità è quindi tenuta a valutare, tra le altre cose, se questo gruppo sottostante contiene uno o più strumenti che generano flussi finanziari “SPPI”.

I partecipanti alla PIR hanno chiesto allo IASB di chiarire il perimetro delle disposizioni dell’IFRS 9 relative agli strumenti legati contrattualmente al fine di identificare gli strumenti cui si applicano queste disposizioni. I partecipanti hanno anche chiesto se strumenti finanziari che non rientrano totalmente nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9 possano essere inclusi tra gli strumenti finanziari del gruppo sottostante, come richiesto dall’IFRS 9.B4.1.23. Ad esempio, flussi finanziari da leasing che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9.

Cosa richiedono le Modifiche?

Ambito di applicazione

Le Modifiche contengono i chiarimenti seguenti sulle caratteristiche degli strumenti legati contrattualmente (CLI):

- ▶ l’attribuzione di priorità ai pagamenti ai possessori di queste tranche è stabilita attraverso una struttura di pagamenti a cascata; e
- ▶ tale struttura di pagamento crea concentrazioni del rischio di credito e si traduce in un’allocazione sproporzionata dei mancati incassi del gruppo sottostante tra le tranche.

Le Modifiche chiariscono anche che nel caso di operazioni CLI, i possessori di una tranche valutano i flussi finanziari contrattuali applicando i paragrafi IFRS 9.B4.1.21-B4.1.26, anziché il paragrafo IFRS 9.B4.1.17.

Contratti di finanziamento che forniscono maggiore protezione del credito:

Commento BDO

Maggiore protezione del credito

Tipicamente, si prevede che il chiarimento di cui all’IFRS 9.B4.1.20A relative ai contratti che forniscono maggiore protezione del credito a un creditore o gruppo di creditori si applichi quando ci sono solo due livelli nella struttura a cascata. Quando ci sono più di due livelli (ad es. tranche senior, tranche mezzanine e tranche “equity”), non si applicherà il chiarimento di cui all’IFRS 9.B4.1.20A.

Questi contratti sarebbero tipicamente considerati strumenti legati contrattualmente.

Alcuni contratti di finanziamento sono strutturati per fornire maggiore protezione del credito a un creditore o gruppo di creditori.

Le Modifiche chiariscono che le disposizioni relative agli strumenti legati contrattualmente non si applicano a questi strumenti. I flussi finanziari contrattuali di questi strumenti di debito vanno valutati applicando le disposizioni dell’IFRS 9.B4.1.7-B4.1.19.


Ad esempio, l’Entità A ha un gruppo di prestiti auto per CU100 milioni. Al fine di ottenere garantiti dal gruppo di prestiti auto, l’Entità A stipula un contratto garantito per la concessione del credito con l’Entità B. In base al contratto, l’Entità A trasferisce le attività di CU100 milioni a una società veicolo (SPE). La SPE emette obbligazioni senior per CU80 milioni nei confronti dell’Entità B e obbligazioni junior per CU20 milioni nei confronti dell’Entità A. Il contratto vieta all’Entità A di vendere le obbligazioni junior a meno che non vengano rimborsate le obbligazioni senior. Sembra che questo contratto possa avere le caratteristiche dei CLI. Tuttavia, lo scopo del contratto è fornire Maggiore protezione del credito all’Entità B. Pertanto, i flussi finanziari contrattuali di questo contratto vanno valutati applicando le disposizioni dell’IFRS 9.B4.1.7-B4.1.19.

Perché è importante la distinzione tra strumenti con caratteristiche non-recourse e strumenti legati contrattualmente?

Gli strumenti legati contrattualmente hanno caratteristiche *non-recourse*. Tuttavia, un’importante distinzione dei CLI dalle attività finanziarie con caratteristiche *non-recourse* è l’allocazione sproporzionata dei mancati incassi del gruppo sottostante tra i possessori delle tranche. L’IFRS 9 richiede ai possessori di attività finanziarie con caratteristiche *non-recourse* e CLI di valutare (“look through”) il gruppo sottostante di attività per determinare se esso contenga strumenti con flussi finanziari contrattuali che sono “SPPI”. Tuttavia, per gli strumenti legati contrattualmente, vanno soddisfatti criteri aggiuntivi affinché lo strumento superi il test SPPI.


I diagrammi seguenti descrivono contratti che possono essere strumenti con caratteristiche non-recourse, CLI o maggiore protezione del credito:

Contratto I – Strumenti con caratteristiche *non-recourse*:




I flussi finanziari contrattuali per il contratto di cui sopra (relativi agli strumenti di debito detenuti) sono valutati in conformità all'IFRS 9.B4.1.17.

Contratto II – Strumenti legati contrattualmente:



I flussi finanziari contrattuali per il contratto di cui sopra (relative agli strumenti di debito detenuti) sono valutati in conformità all'IFRS B4.1.21-B4.1.26, anziché l'IFRS 9.B4.1.17.

Contratto III – Strumenti che fornisco maggiore protezione del credito ai creditori:



I flussi finanziari contrattuali per il contratto di cui sopra (relativi agli strumenti di debito detenuti) sono valutati in conformità all'IFRS B4.1.7-B4.1.19, anziché l'IFRS B4.1.21-B4.1.26.

Composizione del gruppo sottostante di strumenti finanziari

In risposta al feedback alla PIR, le Modifiche chiariscono che strumenti finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di classificazione dell'IFRS 9, come i crediti di leasing, possono essere inclusi nel gruppo sottostante di strumenti finanziari purché generino flussi finanziari equivalenti a flussi finanziari "SPPI".

Informativa

Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (OCI)

Quando un investimento in strumenti rappresentativi di capitale designato al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVOCI) viene ceduto, l'IFRS 9 vieta all'entità di riclassificare a conto economico gli importi accumulati nelle altre componenti di conto economico complessivo. Alcuni partecipanti PIR hanno osservato che questo trattamento può non rappresentare fedelmente la performance di tali investimenti al momento della cessione.

Lo IASB ha osservato che né l'IFRS 9 né l'IFRS 7 distinguono tra plusvalenze o minusvalenze "realizzate" e "non realizzate", e di non aver ricevuto evidenze nell'ambito del PIR a sostegno della tesi secondo cui la riclassificazione a conto economico degli importi rilevati e accumulati nelle altre componenti di conto economico complessivo farebbe necessariamente sì che gli utilizzatori del bilancio ottengano informazioni maggiori e migliori sulle plusvalenze realizzate rispetto ai requisiti vigenti.

Tuttavia, in risposta al feedback, lo IASB ha modificato l'IFRS 7 per richiedere alle entità di indicare la plusvalenza o minusvalenza al fair value sugli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati a FVOCI e presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo durante l'esercizio, indicando separatamente:

- ▶ la plusvalenza o minusvalenza al fair value relativa a investimenti eliminati contabilmente durante l'esercizio; e
- ▶ la plusvalenza o minusvalenza al fair value relativa a investimenti posseduti alla data di chiusura dell'esercizio.

Le Modifiche hanno cambiato l'IFRS 7.11A per richiedere di comunicare l'informativa di cui sopra e le altre informative esistenti per ciascuna classe di investimento.

Le Modifiche richiedono altresì la comunicazione di eventuali trasferimenti dell'utile o perdita complessivo nell'ambito del patrimonio netto nel corso dell'esercizio, relativi a investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati a FVOCI che sono stati eliminati contabilmente nel corso di tale esercizio.

Termini contrattuali che possono modificare la tempistica o l'ammontare dei flussi finanziari contrattuali

I partecipanti alla PIR hanno osservato che è importante, per l'analisi e valutazione dei flussi finanziari futuri di un'entità, comprendere l'effetto di termini contrattuali che potrebbero modificare la tempistica o l'ammontare dei flussi finanziari contrattuali. Prima delle Modifiche, l'IFRS 7 non richiedeva specificamente a un'entità di indicare l'effetto dei termini contrattuali che potrebbero modificare la tempistica o l'ammontare dei flussi finanziari contrattuali di questi strumenti finanziari.

Le Modifiche richiedono alle entità di fornire la seguente informativa relativa all'effetto dei termini contrattuali che potrebbero modificare l'ammontare dei flussi finanziari contrattuali in base al verificarsi (o meno) di un evento contingente non direttamente correlato alle variazioni dei rischi e dei costi relativi al prestito di base:

- ▶ una descrizione qualitativa della natura dell'evento contingente;
- ▶ informazioni quantitative sulle possibili modifiche dei flussi finanziari contrattuali che potrebbero derivare da tali disposizioni contrattuali; e
- ▶ il valore contabile lordo delle attività finanziarie e il costo ammortizzato delle passività finanziarie soggette a tali disposizioni contrattuali.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Entrata in vigore

Le Modifiche sono in vigore per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o in data successiva; è consentita l'applicazione anticipata.

Le Modifiche consentono all'entità di adottare anticipatamente solo le modifiche relative alla classificazione delle attività finanziarie e connessa informativa, e applicare le restanti modifiche successivamente. Ciò potrebbe essere utile in particolare per le entità che desiderano applicare anticipatamente le Modifiche a strumenti finanziari con caratteristiche *ESG-linked* o similari.

Un'entità è tenuta a comunicare se ha optato per l'applicazione anticipata.

Va osservato che in giurisdizioni che richiedono l'omologazione degli IFRS Accounting Standards (ad es. l'Unione europea), un'entità può applicare le modifiche solo dopo l'omologazione giurisdizionale.

Le Modifiche sono state omologate dall'Unione europea (UE) il 27 maggio 2025, con data di entrata in vigore il 1° gennaio 2026.



Disposizioni transitorie

Le Modifiche devono essere applicate retroattivamente, in conformità alle disposizioni dello IAS 8. Non è richiesta la rideterminazione degli esercizi precedenti ed è consentita solo se possibile senza l'uso di informazioni conosciute a posteriori. Se un'entità non ridetermina gli esercizi precedenti, è tenuta a rilevare l'effetto della prima applicazione delle Modifiche come rettifica del saldo di apertura di attività e passività finanziarie e l'effetto cumulativo, se presente, come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o di altra componente del patrimonio netto, come appropriato) alla data di prima applicazione.

Se la categoria di valutazione di un'attività finanziaria cambia in conseguenza dell'applicazione delle Modifiche, l'entità è tenuta a indicare la categoria di valutazione e il valore contabile immediatamente prima e immediatamente dopo l'applicazione delle Modifiche.



CONTATTI

BDO
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

L'IFRS Accounting Standards Update viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sulle novità e approfondimenti dei principi contabili IFRS. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze.

BDO IFR Advisory Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO International Limited e altre società membri di BDO e i rispettivi partner, dipendenti e/o agenti non accettano o non si assumono alcuna responsabilità o dovere di diligenza per qualsiasi perdita derivante da un'azione intrapresa o non intrapresa da chiunque sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione o per qualsiasi decisione basata su di esse.

Ciascuna società di BDO International Limited (l'entità che guida la rete BDO), Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e le società membri è una persona giuridica separata e non risponde degli atti o delle omissioni di un'altra entità della rete. Nulla negli accordi o nelle regole della rete BDO costituisce o implica un rapporto di agenzia o di partenariato tra BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e/o le società membri della rete BDO.

© 2026 BDO IFR Advisory Limited, a UK registered company limited by guarantee. All rights reserved.

Tradotto in italiano nel mese di dicembre 2025 e pubblicato da: BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Italia S.p.A. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Italia S.p.A. - IFRS Accounting Standards Update - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it

